

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 8 - numero 1549 di venerdì 15 settembre 2006

Prestazioni economiche di malattia e maternita'

Dall'Inps una circolare fa chiarezza su alcuni punti relativi a prestazioni economiche di malattia e maternità. Indicazioni anche sul mobbing.

Pubblicità

Con la circolare 95 bis del 6 settembre 2006, l'INPS ha fornito una serie di chiarimenti in materia di prestazioni economiche di malattia e maternità.

Le questioni trattate sono le seguenti:

1-Indennizzabilità **festività soppresse**.

2-Legalizzazione dei **certificati di malattia rilasciati in Paesi extra UE**.

3-**Indennità** di malattia e lavoratori aventi titolo a prestazioni pensionistiche.

4-**Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.335/1995**: inapplicabilità dei termini di decadenza stabiliti dalla legge n. 438/1992; equiparazione del day hospital al ricovero; inapplicabilità del c.d. automatismo delle prestazioni.

5-Il **lavoratore agricolo a tempo determinato** che ha prestato nell'anno precedente l'inizio dell'evento morboso almeno 51 giornate di attività come lavoratore agricolo a tempo indeterminato ha diritto all'indennità di malattia per un numero di giornate pari a quelle effettuate nell'anno precedente.

6-I lavoratori che beneficiano dell'incentivo al **posticipo del pensionamento** hanno diritto all'indennità di malattia.

7-**Riposi giornalieri** ex art. 39 del T.U.(c.d. **riposi di allattamento**) : cumulabilità coi recuperi effettuati mediante l'utilizzo della "banca ore"; compatibilità col part-time orizzontale; diritto del padre al raddoppio dei permessi in caso di parto plurimo; fruibilità da parte delle lavoratrici dipendenti in distacco sindacale.

8-La riemissione in pagamento di **assegni** per prestazioni economiche di malattia e di maternità **non riscossi** è subordinata alla verifica del mancato decorso del termine annuale di prescrizione vigente nella materia.

9-Nei casi di malattia ascrivibile a "**mobbing**" l'azione di surroga può essere attivata autonomamente dall'Istituto solo quando vi è stato un previo accertamento di responsabilità del terzo in sede giudiziale.

10-Nelle ipotesi di **malattie che si esauriscono nel periodo di carenza** permane in capo al lavoratore l'obbligo dell'invio del **certificato medico** sia all'INPS che al datore di lavoro

La circolare.

www.puntosicuro.it